

Sbagliare è umano perseverare è diabolico

L'errata scelta del termine commerciale di vendita

Preteso che le operazioni doganali di esportazione devono essere eseguite, giusto quanto disposto dal Codice Doganale Comunitario, presso la Dogana competente per zona di produzione, ovvero dove le merci vengono caricate o imballate per l'esportazione, è necessario ricordare che, generalmente, gli uffici commerciali considerano che un bene si intende venduto solamente al ricevimento dell'ordine, senza pensare che le merci si devono considerare tali solo dopo il buon fine dell'operazione, comprendendo perciò anche il recupero della documentazione che comprovi il beneficio della non imponibilità iva.

Purtroppo però, quasi nella totalità dei casi, le offerte vengono predisposte con la resa EXW (franco fabbrica) dimenticando che con detto termine di resa, in base alle regole dettate dalla Camera di Commercio Internazionale (incoterms 2010) si intende la consegna della merce posta a terra (non caricata) e non sdoganata, quindi i costi per le operazioni doganali, essendo totalmente a carico del compratore, sarà compito del vettore di deci-

dere dove eseguire le operazioni doganali di esportazione, operazione questa, necessaria per legittimare la non imponibilità iva di cui all'articolo 8 del DPR 633/72.

La scelta della resa EXW comporta alti rischi e difficoltà a ricevere di ritorno la bolletta doganale ed il mancato ritorno obbliga gli Uffici Amministrativi ad attivare snervanti ricerche senza l'aiuto del cessionario che non può conoscere il luogo dove si sono svolte le operazioni doganali.

Con la resa EXW trova applicazione l'articolo 8 primo comma, lettera B del DPR 633/72 che prevede che l'operazione doganale e l'uscita delle merci avvengano entro 90 giorni dalla data di fattura o DDT, termine questo a volte difficile da rispettare.

Si ricorda che, trascorsi ulteriori trenta giorni, l'esportatore deve provvedere al versamento dell'imposta.

La nostra Amministrazione ha agevolato la possibilità di operare presso una Dogana estera disponendo che il codice EO-RI, necessario per la compilazione della bolletta doganale, corrisponda con la partita iva

dell'esportatore. Supponendo che l'esportatore venga facilmente in possesso del DAU, sorge il problema di verificare se il codice MRN, relativo all'attestazione di uscita delle merci dall'Unione Europea, risulta essere appurato.

Essendo il citato codice non visualizzabile sul sito dell'agenzia delle Dogane Italiane (il sito Italiano risulta valido solamente per le bollette doganali emesse da Dogane Italiane), si esegue un tentativo sul sito dell'unione Europea che però evidenzia solamente le bollette doganali emesse in un paese comunitario estero con uscita fisica delle merci da altro paese comunitario.

Quindi, per esempio, se l'operazione doganale viene svolta in Germania con uscita sempre da detto paese l'operazione non è rilevata dal sistema informatizzato Italiano né da quello dell'Unione Europea.

In mancanza della prova informatica dell'avvenuta uscita delle merci dall'Unione Europea è necessario presentare all'ufficio doganale i documenti alternativi. L'errata scelta della "resa" EXW da parte degli Uffici Commerciali Esteri è diffusa in tutto il

territorio nazionale, ma in particolare dalle aziende di ceramiche che, senza conoscere i rischi derivanti, vendono tutte le proprie merci con detto errato incoterm.

Sarebbe sufficiente modificare la resa da EXW a FCA (franco caricato sdoganato) ed effettuare tutte le operazioni doganali a partenza, recuperando in fattura le spese relative alle formalità doganali, precedentemente concordate con il proprio doganalista.

Operando in tal senso si potrà utilizzare il proprio spedizioniere doganale di fiducia di zona ed ottenere, senza alcuna difficoltà e con assoluta velocità, sia la

copione del DAU/DAE che l'attestazione di uscita delle merci dalla UE.

Non va inoltre dimenticato che in presenza di errori nella compilazione della fattura e conseguentemente della bolletta doganale, l'eventuale revisione dell'accertamento potrà essere eseguita senza alcun problema, contrariamente ad una rettifica relativa ad un errore su una bolletta emessa, per esempio, in Lituania.

Chi scrive si sente un po' come Don Chisciotte nella guerra con i mulini a vento.

Sono infatti tanti anni che cerca di convincere gli Uffici commerciali delle nostre Aziende a

modificare la resa, ma purtroppo la maggioranza degli interlocutori sono totalmente sordi.

L'unico aiuto a questa battaglia viene fornito dalle Dogane che durante le verifiche contestano giustamente numerose mancanze di bollette doganali, obbligando così gli esportatori a modificare per il futuro la resa relativa alle vendite estere.

Non ci resta che sperare che le aziende capiscano l'importanza del cambio di "resa" prima di subire un controllo con il conseguente pagamento dell'iva e della sanzione prevista da una a due volte l'imposta evasa.

INSHALLAH

Andrea Toscano



samasped
INTERNATIONAL s.r.l.



SPEDIZIONI E TRASPORTI INTERNAZIONALI TERRESTRI - MARITTIMI - AEREI

**SDOGANAMENTI IMPORT EXPORT
CONSULENZA IN MATERIA DOGANALE**

**STUDIO SPEDIZIONIERE DOGANALE
ALBO PROFESSIONALE SPED. DOG. LI
COMPARTIMENTO DI BOLOGNA N. 497**



RISOLVERE I VOSTRI PROBLEMI QUOTIDIANI

E' IL NOSTRO LAVORO !!

SAMASPED SIGNIFICA GARANZIA DI SERVIZIO E PROFESSIONALITA'

**LINEA DIRETTISSIMA PLURISETTIMANALE
ITALIA - BULGARIA - ITALIA**

CONSULENZA TRASPORTI, TARIFFE E COMMERCIO ESTERO
MAGAZZINO DOGANALE DI TEMPORANEA CUSTODIA MERCI ESTERE
DEPOSITO DOGANALE PRIVATO MERCI ESTERE
DEPOSITO IVA

41012 CARPI (Modena) Via dei Trasporti, 2° Tel. 059 657 001 più linee Fax 059 657 044 più linee
<http://www.samasped.com> Email info@samasped.com